



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 30 agosto 2022 - n. 12338

Autorizzazione al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (C.F. 80017830169) per interventi di manutenzione straordinaria sulla roggia Serio in comune di Albino, Nembro e Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. Ex art. 27 regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 - Pratica BG D/550 2

Decreto dirigente unità organizzativa 30 agosto 2022 - n. 12339

Autorizzazione al Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca (C.F. 80017830169) per interventi di ripristino della roggia Morlana nei comuni di Nembro, Alzano Lombardo, Ranica e Gorle in provincia di Bergamo - 1° stralcio. Ex art. 27 regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 - Pratica BG D/550 5

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 2 settembre 2022 - n. 12456

Ulteriore modifica dei termini degli adempimenti di post concessione e di rendicontazione dell'avviso approvato con d.d.u.o. n. 5854 del 3 maggio 2022 «Attuazione d.g.r. n. 6256/2022. Avviso per il finanziamento dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici o strutture aperte al pubblico - anno 2022» 7

D.G. Welfare

Decreto dirigente unità organizzativa 31 agosto 2022 - n. 12355

Disposizioni in merito alla presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari abilitanti alle professioni sanitarie dell'area infermieristica/ostetrica e dell'area della prevenzione ex art. 6, c. 3, d.lgs. 502/92 - Approvazione avviso pubblico e relativi allegati. 9

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Ordinanza 6 luglio 2022 - n. 185

Ordinanza 6 luglio 2022 - n. 185 30

Serie Ordinaria n. 36 - Lunedì 05 settembre 2022

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 30 agosto 2022 - n. 12338

Autorizzazione al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (C.F. 80017830169) per interventi di manutenzione straordinaria sulla roggia Serio in comune di Albino, Nembro e Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. Ex art. 27 regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 - Pratica BG D/550

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE DI BERGAMO

Visti:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo unico sulle opere idrauliche» e ss.mm.ii.;
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici» e ss.mm.ii.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio» e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» e ss.mm.ii. ed i criteri attuativi approvati con deliberazione di Giunta Regionale 22 dicembre 2011, n. IX/2727 «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici» e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
- il «Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia», approvato con delibera del Consiglio Regionale 19 gennaio 2010, n. VIII/951»;
- la legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»;

Premesso che:

- il d.d.u.o. n. 5414 del 23 giugno 2014, regolato con disciplinare n. 3055 del 24 giugno 2014 (integrato dai decreti n. 4916 del 15 giugno 2015, n. 9588 del 12 novembre 2015, n. 6122 del 29 giugno 2016 e dal disciplinare n. 3169 del 19 maggio 2015), rilasciato da Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca rinnova la concessione di grande derivazione di acque superficiali dal fiume Serio (pratica n. BG/D550) a scopo irriguo e promiscuo (idroelettrico, industriale, antincendio);

Viste:

- le note pervenute in data 16 dicembre 2021 con Prot. n. AE02.2021.0009533 e 10 marzo 2022 con Prot. n. AE02.2022.0002019 e successiva comunicazione elettronica del 7 giugno 2022, con le quali il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ha presentato il progetto di manutenzione straordinaria avente ad oggetto «Interventi di manutenzione straordinaria sulla Roggia Serio in comune di Albino, Nembro, Alzano Lombardo» ed i pareri degli enti interessati;
- l'istanza di autorizzazione paesaggistica pervenuta in Regione Lombardia in data 21 aprile 2022 con Prot. n. Z1.2022.0014844.

Vista la documentazione tecnica costituita dai seguenti elaborati di testo, allegati alle note trasmesse ad U.T.R. Bergamo:

- R_01 Relazione generale Rev. 1.0;
- R_03 Piano di sicurezza e di coordinamento Rev. 1.0;
- R_03_A Oneri della sicurezza Rev. 1.0;
- R_03_B Cronoprogramma Rev. 1.0;
- R_03_C Piano di manutenzione dell'opera;
- R_04 Elenco prezzi Rev. 1.0;

- R_06 Computo metrico Rev. 1.0;
- R_07 Quadro economico Rev. 1.0
- R_11 Documentazione fotografica Rev. 1.0;
- Sintesi interventi previsti nelle aree di pertinenza paesaggistica del Fiume Serio, Torrente Carso e Torrente Lujo;

e dai seguenti elaborati grafici:

- TAV_1 Inquadramento territoriale e planimetria generale Rev. 1.0;
- TAV_1.A Estratti PGT Albino Rev. 1.0
- TAV_1.B Estratti PGT Nembro Rev. 1.0
- TAV_1.C Estratti PGT Alzano Rev. 1.0
- TAV_2 Planimetria SF1 (da progr. 0.00 a progr. 387.00) Rev. 1.0
- TAV_2.A Planimetria SF2 (da progr. 517.00 a progr. 1057.00) Rev. 1.0
- TAV_2.B Planimetria SF3 (da progr. 1592.00 a progr. 2047.00) Rev. 1.0
- TAV_2.C Planimetria SF4 (da progr. 2047.00 a progr. 2677.00) Rev. 1.0
- TAV_2.D Planimetria SF5 (da progr. 2694.00 a progr. 3572.00) Rev. 1.0
- TAV_2.E Planimetria SF6 (da progr. 3662.00 a progr. 4074.00) Rev. 1.0
- TAV_2.F Planimetria SF7 (da progr. 4089.00 a progr. 4526.00) Rev. 1.0
- TAV_2.G Planimetria SF8 (da progr. 4631.00 a progr. 5010.00) Rev. 1.0
- TAV_3 Planimetria Prog1 (da progr. 0.00 a progr. 387.00) Rev. 1.0
- TAV_3.A Planimetria Prog2 (da progr. 517.00 a progr. 1057.00) Rev. 1.0
- TAV_3.B Planimetria Prog3 (da progr. 1592.00 a progr. 2047.00) Rev. 1.0
- TAV_3.C Planimetria Prog4 (da progr. 2047.00 a progr. 2677.00) Rev. 1.0
- TAV_3.D Planimetria Prog5 (da progr. 2694.00 a progr. 3572.00) Rev. 1.0
- TAV_3.E Planimetria Prog6 (da progr. 3662.00 a progr. 4074.00) Rev. 1.0
- TAV_3.F Planimetria Prog7 (da progr. 4089.00 a progr. 4526.00) Rev. 1.0
- TAV_3.G Planimetria Prog8 (da progr. 4631.00 a progr. 5010.00) Rev. 1.0
- TAV_4 Profilo SF e Prog Rev. 1.0
- TAV_5 Sezioni tipo Rev. 1.0
- TAV_5.A Sezioni tipo Rev. 1.0
- TAV_5/A Alzano

Considerato che:

- a seguito dell'istanza di Autorizzazione paesaggistica presentata dal Consorzio di Bonifica con Prot. Reg. Z1.2022.0014844 del 21 aprile 2022, l'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo, in qualità di Ufficio istruttore, ha acquisito tutti gli elementi utili per l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato all'Autorizzazione ex art. 27 r.r. 2/2006;

Considerato che la proposta progettuale in esame riguarda diverse categorie di interventi, quali:

- Sfalcio di rovi e spini, nonché taglio di alberi che ostruiscono il regolare deflusso delle acque;
- Riprofilatura e risagomatura del fondo e sponde della roggia, nei tratti completamente in terra, precisando che tali operazioni propedeutiche alla difesa spondale, non prevedono né deviazioni né allargamenti delle sezioni trasversali attuali in quanto l'intervento previsto rispetta il tracciato planimetrico e l'area di sedime della roggia stessa;
- Scavi e movimentazione di materiale. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi, se ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori, sarà riutilizzato per rinterro a tergo dei muri spondali. Qualora a seguito di analisi sul terreno, necessarie per classificare il materiale di risulta, esse non rispettassero i parametri previsti dalle normative vigenti, lo stesso materiale verrebbe smaltito come rifiuto presso discarica autorizzata secondo le disposizioni del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Formazione di fondo in calcestruzzo debolmente armato necessario per stabilire la livelletta di fondo ed eliminare le

perdite di fondo ed infiltrazioni di acqua nei beni immobili adiacenti alla roggia in parola;

- Scuci e cucii di tratti di muratura esistente in pietra locale;
- Nuova formazione di muri spondali in pietra locale, a tergo intasati con calcestruzzo, per meglio mitigare l'aspetto ambientale.

Preso atto dei seguenti pareri/provvedimenti trasmessi ad U.T.R. Bergamo con nota Prot. n. AE02.2022.0002019 del 10 marzo 2022 e successiva comunicazione elettronica del 7 giugno 2022:

- Verbale n. 2/6 con il quale la Commissione per il Paesaggio del Comune di Albino esprime parere favorevole all'istanza in oggetto, ricevuta dal Consorzio con Prot. CBMPB 1711 del 10 febbraio 2022;
- Autorizzazione Paesaggistica Semplificata Pratica n. PAE691/2021-0 rilasciata dal Comune di Albino (Prot. CBMPB 4110 del 01 aprile 2022);
- Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n. 168/2021 del Comune di Albino Lombardo (Prot. CBMPB 1137 del 28 gennaio 2022);
- Autorizzazione Paesaggistica VINC/2021/00178/PAESPL del Comune di Nembro (Prot. CBMPB 13734 del 26 ottobre 2021);
- La nota «S.P.35:Bergamo-Nembro, dal km 8+400 al km 8+500, dal km 10+350 al km 10+700, dal km 11+200 al km 11+300, in Comune di Nembro, Albino Lombardo e Albino. Istanza del 9 dicembre 2021 per intervento di manutenzione straordinaria sulla Roggia Serio. Richiesta documentazione.» trasmessa dalla Provincia di Bergamo - Settore Gestione del Territorio al Consorzio di Bonifica (Prot. CBMPB 898 del 24 gennaio 2022);
- La nota «S.P.35:Bergamo-Nembro, dal km 8+400 al km 8+500, dal km 10+350 al km 10+700, dal km 11+200 al km 11+300, in Comune di Nembro, Albino Lombardo e Albino. Istanza del 09 dicembre 2021 per intervento di manutenzione straordinaria sulla Roggia Serio. Trasmissione integrazioni.» trasmessa dal Consorzio alla Provincia di Bergamo - Settore Gestione del Territorio con Prot. CBMPB 1235 del 1 febbraio 2022;
- «Nulla osta ai sensi dell'art. 26, III° comma del d.lgs. N. 285/92 per eseguire interventi di manutenzione sulla Roggia Serio lungo la S.P. 35: Bergamo-Nembro dal Km 8,400 al Km 11,300 nei tratti dei centri abitati dei Comuni di Albino, Nembro, Albino Lombardo» rilasciato dalla Provincia di Bergamo - Settore Gestione del territorio - Ufficio Concessioni stradali con prot. n. 10269 del 21 febbraio 2022 (Prot. CBMPB 2698 del 3 marzo 2022)
- La nota «Approvazione criteri ammissibilità e selezione dei progetti da finanziare con la Legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 (bilancio 2021) d.m. 349272 del 30 luglio 2021. Interventi di manutenzione straordinaria sulla Roggia Serio in comune di Albino, Nembro e Albino Lombardo. Ricontra a comunicazione» trasmessa dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po al Consorzio di Bonifica (Prot. CBMPB 1151 del 28 gennaio 2022).
- Dichiarazione proprietà Roggia Serio rilasciata dal Consorzio di Bonifica con Prot. CBMPB 5853 del 06 maggio 2022;
- «Motivata proposta di Accoglimento» ai sensi del comma 5, art. 11, del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9 del d.lgs. 42/2004 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio» trasmessa da Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile - Programmazione Territoriale E Paesistica - Paesaggio alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia (PROT. CBMPB 5911 del 09 maggio 2022).

Visto il decreto n. 7988 dell'8 giugno 2022 di Autorizzazione Paesaggistica con prescrizioni, rilasciato da Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile - Programmazione Territoriale e Paesistica - Paesaggio, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 80, comma 3 lett. a) della Legge regionale 12/2005;

Preso atto delle prescrizioni individuate dagli enti competenti, già trasmesse al Consorzio di Bonifica, e ritenuto di disporre conformemente ad esse

Ritenuto altresì di individuare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- prevedere la realizzazione della soletta in calcestruzzo debolmente armato a «corda molle» o con una lieve pendenza verso il centro del canale;
- nel caso siano previste opere provvisorie interessanti la sezione idraulica/catastale dell'alveo del Torrente Carso non richieste nell'istanza di cui all'oggetto, le stesse dovranno

essere richieste e autorizzate prima dell'inizio lavori;

- la manutenzione delle opere eseguite e ogni ripristino che si rendesse necessario in conseguenza dei lavori autorizzati, per le sponde e le relative pertinenze sarà sempre e comunque a carico del Richiedente;
- l'esecuzione di opere difformi da quelle approvate o l'inservanza delle condizioni prescritte comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative;

Ritenuto di:

- Adottare il provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di Autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2;
- Approvare il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca a firma dell'Ing. Matteo Marrandino, composto dagli elaborati sopra citati;

Considerato che il rilascio della presente Autorizzazione ha ecceduto i termini per il rilascio del provvedimento amministrativo ex Legge 241/1990 a causa della particolare complessità del procedimento derivata dall'acquisizione di pareri/provvedimenti a cura dell'istante senza il ricorso alla procedura di cui all'art. 14 L. 241/90.

Viste, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- La d.g.r. n.1574 del 19 aprile 2019 «Terzo Provvedimento Organizzativo 2019», con la quale sono state definite le competenze dell'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo;
- La d.g.r. XI/6202 del 28 marzo 2022 «VI Provvedimento Organizzativo 2022», con la quale Giulio Del Monte è stato nominato dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale 2/2006, il progetto di manutenzione straordinaria avente ad oggetto «Interventi di manutenzione straordinaria sulla roggia Serio in comune di Albino, Nembro, Albino Lombardo» costituito dalla documentazione tecnica citata in premessa ed agli atti d'ufficio, parte integrante del presente provvedimento ancorché non materialmente allegata ad esso;

2. di autorizzare il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (Codice Fiscale 80017830169 - Sede legale in Via Griotti 21/25, Bergamo) ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del Regolamento Regionale 2/2006, alla realizzazione degli interventi progettuali approvati;

3. di vincolare l'Istante al rispetto di tutte le seguenti prescrizioni acquisite nel corso del procedimento istruttorio, nonché delle disposizioni e direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio, sicurezza pubblica, applicabili in relazione alle opere in progetto:

- laddove esistono muri in pietrame storico se ne preveda la conservazione ed il recupero con metodi tradizionali, senza l'utilizzo di calcestruzzo o retrostanti murature in cemento armato;
- laddove sussistono sponde naturali vengano conservate e recuperate con metodi di ingegneria naturalistica che non prevedano l'utilizzo di cemento e massi ciclopici;
- prevedere la realizzazione della soletta in calcestruzzo debolmente armato a «corda molle» o con una lieve pendenza verso il centro del canale;
- nel caso siano previste opere provvisorie interessanti la sezione idraulica/catastale dell'alveo del Torrente Carso non richieste nell'istanza di cui all'oggetto, le stesse dovranno essere richieste e autorizzate prima dell'inizio lavori;
- la manutenzione delle opere eseguite e ogni ripristino che si rendesse necessario in conseguenza dei lavori autorizzati, per le sponde e le relative pertinenze sarà sempre e comunque a carico del Richiedente;
- l'esecuzione di opere difformi da quelle approvate o l'inservanza delle condizioni prescritte comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative;
- «Nulla Osta ai sensi dell'art. 26, III° comma del d.lgs. N. 285/92 per eseguire interventi di manutenzione sul-

Serie Ordinaria n. 36 - Lunedì 05 settembre 2022

la Roggia Serio lungo la S.P. 35: Bergamo-Nembro dal Km 8,400 al Km 11,300 nei tratti dei centri abitati dei Comuni di Albino, Nembro, Alzano Lombardo» rilasciato dalla Provincia di Bergamo – Settore Gestione del territorio – Ufficio Concessioni stradali con prot. n. 10269 del 21 febbraio 2022..

4. di dare atto che il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca risponde esclusivamente in proprio, tenendo sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o a cose a seguito del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è efficace per un periodo di 2 (due) anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;

6. di obbligare l'Istante a comunicare tempestivamente all'Autorità concedente la data di inizio lavori, unitamente ai nominativi della Direzione Lavori e della Ditta esecutrice, nonché di notificare la fine lavori entro 3 giorni dalla loro conclusione;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di trasmettere via posta elettronica certificata il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica e a tutti gli Enti coinvolti;

9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013;

10. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni coinvolte nel Procedimento, come indicato al punto 4.6 della d.g.r. n. IX/3298 del 18 aprile 2012:

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Giulio Del Monte

D.d.u.o. 30 agosto 2022 - n. 12339

Autorizzazione al Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca (C.F. 80017830169) per interventi di ripristino della roggia Morlana nei comuni di Nembro, Alzano Lombardo, Ranica e Gorle in provincia di Bergamo - 1° stralcio. Ex art. 27 regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 - Pratica BG D/550

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE DI BERGAMO

Visti:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo unico sulle opere idrauliche» e ss.mm.ii.;
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici» e ss.mm.ii.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio» e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» e ss.mm.ii. ed i criteri attuativi approvati con Deliberazione di Giunta Regionale 22 dicembre 2011, n. IX/2727 «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici» e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
- il «Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia», approvato con delibera del Consiglio Regionale 19 gennaio 2010, n. VIII/951»;
- la legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»;

Premesso che:

- il d.d.u.o. n. 5414 del 23 giugno 2014, regolato con disciplinare n. 3055 del 24 giugno 2014 (integrato dai decreti n. 4916 del 15 giugno 2015, n. 9588 del 12 novembre 2015, n. 6122 del 29 giugno 2016 e dal disciplinare n. 3169 del 19 maggio 2015) rilasciato da Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca rinnova la concessione di grande derivazione di acque superficiali dal fiume Serio (pratica n. BG/D550) a scopo irriguo e promiscuo (idroelettrico, industriale, antincendio);

Viste:

- le note pervenute in data 16 dicembre 2021 con Prot. n. AE02.2021.0009532 e 14 febbraio 2022 con Prot. n. AE02.2022.0001300 e successiva comunicazione elettronica del 7 giugno 2022, con le quali il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ha presentato il progetto di manutenzione straordinaria avente ad oggetto «Azioni di contrasto al dissesto idrogeologico: interventi di ripristino della Roggia Morlana - 1° stralcio» ed i pareri degli enti interessati;
- l'istanza di autorizzazione paesaggistica pervenuta in Regione Lombardia in data 21 aprile 2022 con Prot. n. Z1.2022.0014845.

Vista la documentazione tecnica costituita dai seguenti elaborati di testo, allegati alle note trasmesse ad U.T.R. Bergamo:

- R_01 Relazione generale Rev. 1.0;
 - R_03 Piano di sicurezza e di coordinamento Rev. 1.0;
 - R_03_A Oneri della sicurezza Rev. 1.0;
 - R_03_B Cronoprogramma Rev. 1.0;
 - R_03_C Piano di manutenzione dell'opera;
 - R_04 Elenco prezzi Rev. 1.0;
 - R_06 Computo metrico Rev. 1.0;
 - R_11 Documentazione fotografica Rev. 1.0;
 - Interventi spondali previsti nei vari tratti oggetto di intervento;
- e dai seguenti elaborati grafici:
- TAV_1 Inquadramento territoriale e planimetria generale

Rev. 1.0;

- TAV_1.2 Estratti P.G.T. Comune di Nembro Rev. 1.0;
- TAV_2 Quadro d'unione Rev. 1.0;
- TAV_3 Planimetria Stato di fatto (da progr. 0.00 a progr. 428.70) Rev. 1.0;
- TAV_3.1 Planimetria Stato di fatto (da progr. 428.70 a progr. 752.35) Rev. 1.0;
- TAV_3.2 Planimetria Stato di fatto (da progr. 912.00 a progr. 1401.70) Rev. 1.0;
- TAV_3.3 Planimetria Stato di fatto (da progr. 1401.70 a progr. 1805.00) Rev. 1.0;
- TAV_4 Profilo longitudinale Stato di fatto (da progr. 0.00 a progr. 428.70) Rev. 1.0;
- TAV_4.1 Profilo longitudinale Stato di fatto (da progr. 428.70 a progr. 752.35) Rev. 1.0;
- TAV_4.2 Profilo longitudinale Stato di fatto (da progr. 912.00 a progr. 1401.70) Rev. 1.0;
- TAV_4.3 Profilo longitudinale Stato di fatto (da progr. 1401.70 a progr. 1805.00) Rev. 1.0;
- TAV_5 Planimetria Progetto (da progr. 0.00 a progr. 428.70) Rev. 1.0;
- TAV_5.1 Planimetria Progetto (da progr. 428.70 a progr. 752.35) Rev. 1.0;
- TAV_5.2 Planimetria Progetto (da progr. 912.00 a progr. 1401.70) Rev. 1.0;
- TAV_5.3 Planimetria Progetto (da progr. 1401.70 a progr. 1805.00) Rev. 1.0;
- TAV_6 Profilo longitudinale Progetto (da progr. 0.00 a progr. 428.70) Rev. 1.0;
- TAV_6.1 Profilo longitudinale Progetto (da progr. 428.70 a progr. 752.35) Rev. 1.0;
- TAV_6.2 Profilo longitudinale Progetto (da progr. 912.00 a progr. 1401.70) Rev. 1.0;
- TAV_6.3 Profilo longitudinale Progetto (da progr. 1401.70 a progr. 1805.00) Rev. 1.0;
- TAV_7 Sezioni Tipo Rev. 1.0;
- TAV_7.1 Sezioni Tipo Rev. 1.0;
- TAV_8 Particolare esecutivo Scarico Roggia Serio Rev. 1.0;

Considerato che:

- a seguito dell'istanza di Autorizzazione paesaggistica presentata dal Consorzio di Bonifica con Prot. Reg. Z1.2022.0014845 del 21 aprile 2022, l'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo, in qualità di Ufficio istruttore, ha acquisito tutti gli elementi utili per l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato all'Autorizzazione ex art. 27 r.r. 2/2006;

Considerato che la proposta progettuale in esame riguarda diverse categorie di interventi, quali:

- Sfalci di rovi e spini, presenti in alveo e/o sponde, nonché taglio di alberi che ostruiscono il regolare deflusso delle acque, propedeutici alla realizzazione delle nuove opere di consolidamento spondale;
- Scavi e movimentazione di materiale presente in alveo per realizzare le opere civili, compreso lo smaltimento presso centro di recupero o discarica autorizzata secondo le disposizioni del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Formazione di fondo in calcestruzzo debolmente armato per stabilire la livelletta di fondo ed eliminare perdite ed infiltrazioni d'acqua nei beni immobili adiacenti la Roggia Morlana;
- Ripristino di muratura esistente in pietra locale, mediante la tecnica dello scuci e cuci;
- Stalatura dei giunti lesionati o degradati delle murature in pietra a vista, previa accurata pulizia dei giunti, con malta di calce e cemento;
- Nuova formazione di muri spondali, in pietra locale per mitigare l'impatto ambientale, a tergo intasati con calcestruzzo; in alcuni tratti, formazione di muri spondali previa demolizione di quelli esistenti ammalorati.

Preso atto dei seguenti pareri/provvedimenti trasmessi ad U.T.R. Bergamo con nota Prot. n. AE02.2022.0001300 del 14 febbraio 2022 e successiva comunicazione elettronica del 7 giugno 2022:

- La nota «Approvazione criteri di ammissibilità e selezione dei

Serie Ordinaria n. 36 - Lunedì 05 settembre 2022

progetti da finanziare con la Legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 (bilancio 2021) d.m. 349272 DEL 30 luglio 2021. Azioni di contrasto al dissesto idrogeologico: Interventi di ripristino della Roggia Morlana nei comuni di Nembro, Alzano Lombardo, Ranica e Gorle in provincia di Bergamo - Primo stralcio. Riscontro a comunicazione» trasmessa dall'Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po al Consorzio (Prot. CBMPB 1150 del 28 gennaio 2022);

- Autorizzazione Paesaggistica n. VINC/2021/00339/PAESPL rilasciata dal Comune di Nembro (Prot. CBMPB n. 2834 del 8 marzo 2022);
- Dichiarazione proprietà Roggia Morlana rilasciata dal Consorzio di Bonifica con Prot. CBMPB 5848 del 06 maggio 2022;
- «Motivata proposta di accoglimento» ai sensi del comma 5, art. 1, del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9 del d.lgs. 42/2004 «Codice dei beni Culturali e del Paesaggio» trasmessa da Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile - Programmazione Territoriale e Paesistica - Paesaggio alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia (Prot. CBMPB 5910 del 9 maggio 2022).

Visto il decreto n. 7987 dell'8 giugno 2022 di Autorizzazione Paesaggistica con prescrizioni, rilasciato da Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile - Programmazione Territoriale e Paesistica - Paesaggio, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 80, comma 3 lett. a) della Legge regionale 12/2005;

Preso atto delle prescrizioni individuate dagli enti competenti, già trasmesse al Consorzio di Bonifica, e ritenuto di disporre conformemente ad esse;

Ritenuto altresì di individuare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- prevedere la realizzazione della soletta in calcestruzzo debolmente armato a «corda molle» o con una lieve pendenza verso il centro del canale;
- nel caso siano previste opere provvisorie interessanti la sezione idraulica/catastale dell'alveo del Torrente Carso non richieste nell'istanza di cui all'oggetto, le stesse dovranno essere richieste e autorizzate prima dell'inizio lavori;
- la manutenzione delle opere eseguite e ogni ripristino che si rendesse necessario in conseguenza dei lavori autorizzati, per le sponde e le relative pertinenze sarà sempre e comunque a carico del Richiedente;
- l'esecuzione di opere difformi da quelle approvate o l'inosseranza delle condizioni prescritte comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative;

Ritenuto di:

- Adottare il provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di Autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2;
- Approvare il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca a firma dell'Ing. Matteo Marrandino, composto dagli elaborati sopra citati;

Considerato che il rilascio della presente Autorizzazione ha ecceduto i termini per il rilascio del provvedimento amministrativo ex legge 241/1990 a causa della particolare complessità del procedimento, derivata dall'acquisizione di pareri/provvedimenti a cura dell'istante senza il ricorso alla procedura di cui all'art. 141. 241/1990.

Viste, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la d.g.r. n. 1574 del 19 aprile 2019 «Terzo Provvedimento Organizzativo 2019», con la quale sono state definite le competenze dell'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo;
- la d.g.r. XI/6202 del 28 marzo 2022 «VI Provvedimento Organizzativo 2022», con la quale Giulio Del Monte è stato nominato dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale 2/2006, il progetto di manutenzione straordinaria avente ad oggetto «Azioni di contrasto al dissesto idrogeologico - interventi di ripristino della Roggia Morlana nei comuni di Nembro, Alzano Lombardo, Ranica e Gorle in provincia di Bergamo - Primo stralcio»;

2. di autorizzare il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (Codice Fiscale 80017830169 - Sede legale in Via Griffl 21/25, Bergamo) ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del Regolamento Regionale 2/2006, alla realizzazione degli interventi progettuali approvati;

3. di vincolare l'Istante al rispetto di tutte le seguenti prescrizioni acquisite nel corso del procedimento istruttorio, nonché delle disposizioni e direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio, sicurezza pubblica, applicabili in relazione alle opere in progetto:

- nell'area dello scarico Molino si eviti la realizzazione di muri spondali individuando soluzioni che garantiscono la conservazione di una condizione naturalistica simile all'esistente.
- prevedere la realizzazione della soletta in calcestruzzo debolmente armato a «corda molle» o con una lieve pendenza verso il centro del canale;
- nel caso siano previste opere provvisorie interessanti la sezione idraulica/catastale dell'alveo del Torrente Carso non richieste nell'istanza di cui all'oggetto, le stesse dovranno essere richieste e autorizzate prima dell'inizio lavori;
- la manutenzione delle opere eseguite e ogni ripristino che si rendesse necessario in conseguenza dei lavori autorizzati, per le sponde e le relative pertinenze sarà sempre e comunque a carico del Richiedente;
- l'esecuzione di opere difformi da quelle approvate o l'inosseranza delle condizioni prescritte comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative;

4. di dare atto che il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca risponde esclusivamente in proprio, tenendo sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o a cose a seguito del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è efficace per un periodo di 2 (due) anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;

6. di obbligare l'Istante a comunicare tempestivamente all'Autorità concedente la data di inizio lavori, unitamente ai nominativi della Direzione Lavori e della Ditta esecutrice, nonché di notificare la fine lavori entro 3 giorni dalla loro conclusione;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di trasmettere via posta elettronica certificata il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica e a tutti gli Enti coinvolti;

9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013;

10. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni coinvolte nel Procedimento, come indicato al punto 4.6 della d.g.r. n. IX/3298 del 18 aprile 2012;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Giulio Del Monte

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 2 settembre 2022 - n. 12456

Ulteriore modifica dei termini degli adempimenti di post concessione e di rendicontazione dell'avviso approvato con d.d.u.o. n. 5854 del 3 maggio 2022 «Attuazione d.g.r. n. 6256/2022. Avviso per il finanziamento dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici o strutture aperte al pubblico - anno 2022»

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

Richiamati:

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;
- UNI CEI EN 17210:2021 con il relativo TR1 (rapporto tecnico UNI TR 17621:2021) e il TR2, (rapporto tecnico UNI TR 17622:2021);
- legge 28 febbraio 1986 n. 41, art. 32, comma 21;
- d. m. 14 giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»;
- legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- d. p. r. 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;
- d. p. r. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- legge 1° marzo 2006, n. 67 «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni». Legge che promuove la piena attuazione del principio di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità»;
- d. p. r. del 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità»;
- d. p. r. del 12 ottobre 2017 «Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità»;
- l.r. n. 6 del 20 febbraio 1989 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione»;
- l.r. n. 14 del 9 giugno 2020 «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione»;
- d.g.r. n. 4139 del 21 dicembre 2020 «Predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l. r. 6/89, come modificata dalla l. r. 14/2020, vista anche l'intesa 2019-2021 con UPL e le Province lombarde approvata in data 3 luglio 2019. Misure di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Determinazioni - (...)»;
- d.g.r. n. 5555 del 23 novembre 2021 «Approvazione delle Linee Guida per la redazione dei Piani per l'accessibilità, usabilità, inclusione e benessere ambientale (PEBA) - (a seguito di parere della Commissione Consiliare)»;
- d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura» (PRS), con particolare riferimento alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia», Programma 2 «Interventi per la disabilità»;

Visti

- la d.g.r. n. 6256 dell'11 aprile 2022 «Approvazione dei criteri di finanziamento dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici o strutture aperte al pubblico - Anno 2022»;
- il d.d.u.o. n. 5854 del 3 maggio 2022 con cui è stato approvato l'Avviso per il finanziamento dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici o strutture aperte al pubblico - Anno 2022;

- il d.d.u.o. n. 8536 del 16 giugno 2022 con cui è stata approvata la proroga dei termini di chiusura del bando al 1° luglio 2022 ore 15, a parziale modifica dell'allegato A al d.d.u.o. n. 5854 del 3 maggio 2022;
- il d.d.u.o. n. 10781 del 22 luglio 2022 che ha approvato l'allegato A - Graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili;
- il d.d.u.o. n. 12165 del 22 agosto 2022 che ha approvato la proroga dei termini per gli Adempimenti post concessione, a parziale modifica dell'allegato A al d.d.u.o. n. 5854 del 03 maggio 2022;

Considerati i Punti C.4.a «Adempimenti post concessione», C.4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione» e il Punto D.9 «Riepilogo date e termini temporali» del citato d.d.u.o. n. 5854/2022 - Allegato A e modificati parzialmente dal d.d.u.o. n. 12165/2022, nel quale sono indicate le modalità e le tempistiche per gli adempimenti di post concessione e di rendicontazione relativamente alle domande ammesse e finanziabili, che devono avvenire esclusivamente mediante la piattaforma Bandi online, in particolare:

- accettazione/non accettazione: entro il 27 agosto 2022 alle ore 12.00;
- richiesta liquidazione acconto 65% del contributo con il certificato di inizio lavori/in caso di fornitura: copia dell'affidamento per la fornitura, la delibera di accettazione del contributo concesso e relativa copertura finanziaria con riferimento alla quota di autofinanziamento e l'indicazione del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) dei soggetti richiedenti che hanno accettato il contributo: entro il 5 settembre 2022 alle ore 12.00;
- rendicontazione finale: entro mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 16.00;

Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute alla casella di posta elettronica peba@regione.lombardia.it, agli atti della Unità Organizzativa e delle altrettanto numerose segnalazioni pervenute telefonicamente dai Comuni, che hanno espresso la difficoltà a rispettare le tempistiche sopra descritte, dato il periodo di ferie estive intercorso e in particolare per i tempi di affidamento dei lavori/fornitura, acquisizione dei permessi che fanno allontanare la conclusione dei lavori stessi e la relativa rendicontazione;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di consentire la realizzazione dei progetti presentati e dagli Enti territoriali, anche in termini di efficacia, efficienza e semplificazione, di prorogare ulteriormente i termini per gli adempimenti post concessione e della fase di rendicontazione, a parziale modifica del l'allegato A al d.d.u.o. n. 5854 del 3 maggio 2022 «Attuazione d.g.r. n. 6256/2022. Avviso per il finanziamento dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici o strutture aperte al pubblico - Anno 2022», come segue:

- richiesta di liquidazione dell'acconto del 65% del contributo concesso con il certificato di inizio lavori/in caso di fornitura: copia dell'affidamento per la fornitura, la delibera di accettazione del contributo concesso e relativa copertura finanziaria con riferimento alla quota di autofinanziamento e l'indicazione del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) dei soggetti richiedenti che hanno accettato il contributo: entro martedì 27 settembre 2022 alle ore 12.00 oppure richiesta di liquidazione del saldo del contributo concesso contestualmente alla presentazione della rendicontazione finale;
- presentazione rendicontazione finale: entro martedì 15 novembre 2022 alle ore 16.00;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 34/1978, il Regolamento di Contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate la n. 20/2008 nonché i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale della XI Legislatura;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online- www.bandiregione.lombardia.it;

DECRETA

1. di modificare ulteriormente i termini per gli adempimenti post concessione e di rendicontazione, a parziale variazione dell'allegato A al d.d.u.o. n. 5854 del 3 maggio 2022 «Attuazione d.g.r. n. 6256/2022. Avviso per il finanziamento dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici o strut-

Serie Ordinaria n. 36 - Lunedì 05 settembre 2022

ture aperte al pubblico - Anno 2022», già ratificato parzialmente dal d.d.u.o. n. 12165/2022, come segue:

- richiesta di liquidazione dell'acconto del 65% del contributo concesso con il certificato di inizio lavori/in caso di fornitura: copia dell'affidamento per la fornitura, la delibera di accettazione del contributo concesso e relativa copertura finanziaria con riferimento alla quota di autofinanziamento e l'indicazione del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) dei soggetti richiedenti che hanno accettato il contributo: entro martedì 27 settembre 2022 alle ore 12.00 oppure richiesta di liquidazione del saldo del contributo concesso contestualmente alla presentazione della rendicontazione finale;
 - presentazione rendicontazione finale: entro martedì 15 novembre 2022 alle ore 16.00;
2. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
 3. di pubblicare il presente provvedimento su I Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it.

Il dirigente
Roberto Daffonchio

D.G. Welfare

D.d.u.o. 31 agosto 2022 - n. 12355

Disposizioni in merito alla presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari abilitanti alle professioni sanitarie dell'area infermieristica/ostetrica e dell'area della prevenzione ex art. 6, c. 3, d.lgs. 502/92 - Approvazione avviso pubblico e relativi allegati

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421»;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi in materia di sanità) e s.m.i.;
- l'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;
- il d.p.c.m. 26 luglio 2011 con il quale è stato recepito l'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 febbraio 2011, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Preso atto della nota circolare del Ministero della Salute n. 43468 del 20 settembre 2011 recante le indicazioni operative necessarie per rendere uniforme sul territorio l'attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell'ambito del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4 comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Richiamati:

- la legge 11 gennaio 2018 n. 3 (c.d. L. Lorenzin): «*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*»;
- il decreto del Ministro della Salute del 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 3 aprile 2018, concernente l'istituzione degli albi professionali presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;
- la legge 30 dicembre 2018 n. 145 che all'art. 1 comma 537 ha sancito che: «*ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione*»;
- il decreto Ministero della Salute del 9 agosto 2019 «*Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione*» (GU n. 212 del 10 settembre 2019);

Considerato che il Ministero della Salute ha condiviso lo schema tipo di avviso pubblico relativo alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica e tecniche della prevenzione, il modello di domanda e la documentazione allegata da compilare;

Richiamata la d.g.r. n. 6814 del 2 agosto 2022 che ha dato mandato alla competente U.O. «Personale, Professioni del SSR e Sistema universitario» della Direzione Generale Welfare di provvedere al decreto di emanazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica e tecniche della prevenzione, procedendo alla raccolta delle domande sulla piattaforma informativa Bandi Online di Regione Lombardia;

Richiamati i documenti di programmazione regionale:

- la d.g.r. n. 5439 del 29 ottobre 2021 «Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale NADEFER 2021»;
- la d.g.r. 5486 del 8 novembre 2021 «Integrazione alla nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale- NADEFER 2021»;
- la d.c.r. n. 2064 del 24 novembre 2021 «risoluzione concernente il documento di economia e finanza regionale 2021»;

Richiamata altresì l'azione del PRS Soc. 1301.259.7 «Attuazione del Piano di potenziamento della rete territoriale e delle professioni sanitarie»;

Ritenuto, in attuazione della sopracitata d.g.r. n. XI/6814 del 02 agosto 2022, di approvare l'avviso pubblico, il fac simile di domanda e la documentazione allegata per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 s.m.i. relativamente alle professioni sanitarie dell'area infermieristica/ostetrica e dell'area della prevenzione, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto CHE il presente decreto rientra tra le competenze del Dirigente della Unità Organizzativa Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario;

DECRETA

1. di approvare:

- l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 s.m.i. relativamente alle professioni sanitarie dell'area infermieristica/ostetrica e dell'area della prevenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il fac simile di domanda, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- gli allegati A, B, C, C1, C2, D, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di dare atto che le domande, firmate digitalmente o con firma autografa, devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma «Bandi online» di Regione Lombardia all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it, a far data dal 7 settembre 2022 ore 10,00 fino al 7 novembre 2022 ore 10,00;

3. di dare atto che il procedimento, ivi comprese le integrazioni documentali, avviene esclusivamente sulla piattaforma «Bandi online» di Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito internet di Regione Lombardia;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Paola Palmieri

----- • -----



Ministero della Salute

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA, di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i. . Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10/2/ 2011, recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)



Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di:

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO -
(Decreto Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58)
ASSISTENTE SANITARIO - *(Decreto Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 69)*

**Professioni
Sanitarie della
Prevenzione**

INFERMIERE - *(Decreto Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 739)*
INFERMIERE PEDIATRICO - *(Decreto Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 70)*
OSTETRICA/O - *(Decreto Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 740)*

**Professioni
Sanitarie
Infermieristiche
e Ostetrica**

Articolo 1

Effetti e modalità di riconoscimento dell'equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, e dell'accesso alla formazione post-base (art. 4, L. 42/99), ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato all'art. 3 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel D.P.C.M. 26 luglio 2011.
2. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento stesso è subordinato all'effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati con il decreto direttoriale della Direzione generale dell'Università, dello Studente e del Diritto allo studio, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19 marzo 2014.

Articolo 2

Titoli riconoscibili

1. I titoli che possono essere ammessi alla procedura di valutazione del riconoscimento dell'equivalenza debbono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) devono essere stati **conseguiti entro il 17 marzo 1999**, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato **entro il 31 dicembre 1995**;
 - b) devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di Assistente sanitario, di Infermiere, di Infermiere Pediatrico o di Ostetrica/o;
 - c) devono essere riconducibili esclusivamente alle Professioni Sanitarie di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di Assistente sanitario, di Infermiere, di Infermiere Pediatrico o di Ostetrica/o, in applicazione del comma 2, dell'art. 4 della Legge n. 42/99, e dei relativi profili emanati rispettivamente con Decreto del Ministero della Sanità n. 58 del 17 gennaio 1997, con Decreto del Ministero della Sanità n. 69 del 17 gennaio 1997, con *Decreto Ministero della Sanità del 14 settembre 1994, n.739 e n.740 e con Decreto Ministero della Sanità del 17 gennaio 1997, n. 70* ;
 - d) devono aver consentito l'esercizio professionale in conformità all'ordinamento allora in vigore; (art. 5, c. 2, D.P.C.M. 26.72011)

- e) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione Lombardia o da altri Enti preposti allo scopo della medesima Regione, e svolti nell'ambito del territorio regionale.
Per Enti preposti allo scopo si fa riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/qualificazione/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi che poi – in concreto – possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.

Articolo 3

Titoli esclusi dalla procedura di valutazione del riconoscimento

1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:
 - a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
 - b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
 - c) Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
 - d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
 - e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
 - f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
 - g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
 - h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
 - i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
 - j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
 - k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per Educatore Professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
 - l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
 - m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
 - n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
 - o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.

Articolo 4

Titoli già equipollenti*

1. Non verranno presi in considerazione titoli già dichiarati equipollenti ai rispettivi diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42/99 per le Professioni Sanitarie di:
 - I. Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e di Assistente sanitario, di seguito indicati:
 - a) D.M. 27-7-2000 (*Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2000, n. 191*) "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base", come integrato dal D.M. 3-11-2011 (*Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2011*) "Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";
 - b) D.M. 27-7-2000 (*Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195*) "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di Assistente sanitario ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base".
 - II. Infermiere, di Infermiere Pediatrico e di Ostetrica/o, di seguito indicati:

* Mentre il riconoscimento dell'equipollenza di un titolo ad un altro è sancito da una norma, nell'equivalenza il riconoscimento di un titolo ad un altro è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso concreto, si realizza in presenza di determinati requisiti, ed avviene su istanza dell'interessato.

- c) D.M. 27-7-2000 (*Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2000, n. 191*) “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”;
- d) D.M. 27-7-2000 (*Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195*) “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere pediatrico ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”;
- e) D.M. 27-7-2000 (*Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195*) “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di ostetrica/o ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”;

Articolo 5 Produzione del titolo

1. L’attestazione relativa al titolo di cui si richiede il riconoscimento dell’equivalenza conseguito presso un ente pubblico deve essere resa, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione (**Allegato A**).
2. Qualora il titolo sia stato conseguito presso un ente privato (ancorché autorizzato da un ente pubblico), il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (**Allegato A**) attestante il conseguimento del titolo, la copia del titolo prodotta secondo una delle seguenti modalità:
 - a) fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 (**Allegato A**);
 - b) copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. .

Articolo 6 Valutazione del titolo e dell’esperienza lavorativa

1. Al fine di consentire il riconoscimento dell’equivalenza del titolo, il richiedente dovrà fornire idonee specificazioni riguardo alla durata del corso di formazione ed all’esperienza lavorativa di cui è in possesso.
 - 1.1 Per quanto riguarda la durata del corso di formazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., il richiedente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui riportare la durata complessiva della formazione in anni, in ore di insegnamento e tutte le informazioni richieste come da fac-simile **Allegato B**.
 - 1.2 Qualora il corso sia stato svolto presso un ente formativo privato (ancorché autorizzato da un ente pubblico) il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (**Allegato B**) la copia del programma del corso al fine di comprovare le dichiarazioni rese.
2. Per ciò che attiene all’esperienza lavorativa, l’interessato deve dimostrare che la stessa:
 - a) sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile¹ a quella prevista per le Professioni Sanitarie di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o di Assistente sanitario, di Infermiere, di Infermiere Pediatrico o di Ostetrica/o;
 - b) sia stata svolta per un periodo di **almeno un anno**, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni **anteriores al 10 febbraio 2011**, come previsto dall’art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 26 luglio 2011;
 - c) sia attestata per tutti gli anni di cui al punto b) e antecedenti, tramite le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio come da fac-simile **Allegati C, C-1, D**, rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 s.m.i. e da appropriata documentazione che ne certifichi l’effettivo svolgimento per tutti gli anni/mesi/giorni dichiarati.
3. In APPENDICE al presente avviso sono riportate le indicazioni per la produzione delle attestazioni/autocertificazioni richieste riguardanti l’esperienza lavorativa.

Art. 7 Richiesta elementi integrativi

1. Nel caso in cui, durante la fase iniziale dell’istruttoria riservata alle Regioni ai fini del perfezionamento dell’istanza, si dovesse riscontrare il difetto degli elementi previsti, ed in particolare, qualora dalle dichiarazioni sostitutive, o dalla documentazione inviata, non dovessero rinvenirsi le informazioni necessarie, le Regioni e Province autonome provvederanno alla richiesta delle relative integrazioni.

¹ Per comprovare l’assimilabilità dell’attività lavorativa, utilizzare i parametri/documenti riportati in APPENDICE al presente avviso

Le integrazioni dovranno avvenire sulla piattaforma “Bandi online” di Regione Lombardia da parte dell’istante nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Eventuali disguidi nel loro recapito all’amministrazione, saranno imputati all’istante che non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.

Art. 8

Comunicazione di inammissibilità

1. Qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi non verrà dato ulteriore corso all’istanza:
 - a) il titolo di cui si chiede l’equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995, così come indicato nell’art. 2, lett. a) del presente avviso;
 - b) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall’articolo 3 del presente avviso;
 - c) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 42/99, come indicato nell’art. 4 del presente avviso;

Di ciò verrà fornita apposita comunicazione a cura delle Regioni e Province autonome.

Articolo 9

Domanda per il riconoscimento del titolo

1. La domanda di riconoscimento dell’equivalenza dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso corredandolo di tutti gli allegati richiesti, ivi compresa l’attestazione di avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo.
2. La domanda deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma “Bandi online” di Regione Lombardia all’indirizzo www.bandiregione.lombardia.it, previa registrazione attraverso l’autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con PIN personale e lettore della Carta o CIE (Carta d’Identità elettronica). La domanda può essere firmata digitalmente o con firma autografa (in questo secondo caso una volta stampata e sottoscritta con firma autografa dovrà essere scansionata e allegata per l’acquisizione in piattaforma).
3. Gli allegati alla domanda (Allegati A, B, C e/o C1 e/o C2 e/o D) dovranno essere compilati in formato word e sottoscritti unicamente con firma autografa. Una volta firmati dovranno essere scansionati e riallegati in piattaforma in formato pdf.
4. La domanda di riconoscimento dell’equivalenza dovrà essere presentata esclusivamente tramite piattaforma “Bandi online” di Regione Lombardia dal giorno 07/09/2022 ore 10,00 fino al 07/11/2022 ore 10,00.
5. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal protocollo rilasciato dalla piattaforma informatica all’atto dell’invio della domanda.
6. Non sono ammissibili istanze presentate con modalità diverse da quelle previste.
7. La domanda deve essere prodotta esclusivamente alla Regione/Provincia autonoma ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso.
8. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
 - a) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita;
 - b) il titolo di cui si chiede l’equivalenza, la data di conseguimento dello stesso, l’Istituto o Ente che ha rilasciato il titolo e la durata del corso;
 - c) l’eventuale attività lavorativa svolta e l’attuale occupazione;
 - d) titoli di studio posseduti in aggiunta al titolo di cui si chiede l’equivalenza (es: diploma di scuola media, diploma di scuola superiore, ecc.);
 - e) il recapito, o indirizzo PEC, presso cui ogni comunicazione relativa alla presente domanda verrà inviata.

9. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni apposte dall'interessato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo pec indicato nella domanda, né per omissione o apposizione di un oggetto diverso da quello indicato, né per eventuali disguidi informatici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
10. Alla domanda non devono essere allegati certificati o attestati di frequenza relativi a corsi di aggiornamento e/o corsi di formazione continua (ECM) per il conseguimento dei crediti formativi, altri titoli specialistici o master, partecipazione a corsi liberi, né i curriculum vitae, in quanto non costituiscono oggetto di valutazione. Diversamente verranno eliminati.
11. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata e dovrà essere allegata alla domanda una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.
12. Le domande spedite antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, o successivamente ai termini stabiliti al precedente comma 4, non saranno considerate valide e non verrà dato seguito all'istanza. L'interessato potrà presentare, nei termini, e con le modalità previste dagli Avvisi pubblici che verranno emanati successivamente, una nuova domanda.

Il presente avviso è pubblicato sul portale istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it. Eventuali informazioni o precisazioni potranno essere pubblicate nella medesima piattaforma. Per informazioni sull'avviso pubblico è possibile scrivere una mail all'indirizzo: equivalenzatitoli@regione.lombardia.it.

Articolo 10

Autocertificazioni e sanzioni per dichiarazioni mendaci

1. Per consentire una corretta valutazione di quanto autocertificato, è necessario che le dichiarazioni sostitutive siano redatte in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se i documenti stessi fossero rilasciati dall'Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguenze di legge, o di incompletezza, per cui ne deriverebbe l'impossibilità di effettuare un apprezzamento di quanto descritto. Si raccomanda pertanto l'utilizzo dei fac-simile allegati al presente avviso.
2. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 11

Privacy - Informativa sul trattamento dei dati personali

Si veda l'allegata informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Articolo 12

Disposizioni finali e di rinvio

1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell'avvio del procedimento.
2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rinvia all'Accordo Stato/Regioni n. rep. n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con D.P.C.M. del 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).

INFORMATIVE:

- Una volta conclusa la fase iniziale dell'istruttoria delle istanze, gli Uffici regionali competenti provvederanno, entro 100 giorni dal ricevimento delle domande, a trasmettere gli atti al Ministero della Salute
- Entro i successivi 80 giorni, previo esame delle istanze da parte della Conferenza dei servizi di cui all'art. 7, comma 5, del D.P.C.M. 26.07.2011, verrà emanato il provvedimento da parte del Ministero della Salute a conclusione del procedimento.
- I termini potranno essere sospesi per effetto di quanto previsto all'art. 7 del presente avviso.
- Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al TAR Lazio entro i termini previsti dal D.lgs 02/07/2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo".

- Ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche,
 - il responsabile della fase iniziale dell'istruttoria è il Dirigente della Unità Organizzativa Personale, Professioni del SSR e Sistema universitario - Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia;
 - il responsabile della seconda fase dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale è il Ministero della Salute.
- Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza secondo le modalità previste dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., dal D.P.R. n.184/2006, nonché dalle disposizioni delle singole Regioni e Province autonome e del Ministero della Salute.

APPENDICE

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA, di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i. .
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10/2/ 2011 recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011) .

AVVERTENZE

La domanda per il riconoscimento del titolo deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo allegato al presente avviso, così come le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.

Si invitano gli istanti ad inviare la domanda di riconoscimento con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini, onde evitare di incorrere in eventuali disguidi, oppure di incorrere in malfunzionamenti del sistema informatico.

Non può essere considerata "attività" lavorativa" la prestazione resa a titolo gratuito o volontario, quella derivante dalla fruizione di una borsa di studio o la prestazione per la quale è previsto unicamente un rimborso spese o forfettari.

ATTESTAZIONE ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTENZIONE

- a) Non saranno valutate attestazioni relative ad esperienze lavorative espletate successivamente al 10 febbraio 2011;*
b) L'attività lavorativa viene valutata soltanto dopo la data di conseguimento del titolo per il quale si richiede l'equivalenza.

Attività lavorativa subordinata

1. L'attestazione relativa all'esperienza lavorativa subordinata prestata alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico deve essere resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio come da Fac-simile Allegato C.
2. L'attestazione relativa all'esperienza lavorativa subordinata prestata alle dipendenze di un datore di lavoro privato deve essere resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, come da Fac-simile Allegato C-1, inoltre al fine di comprovare la tipologia di attività svolta, l'anzianità lavorativa, il richiedente deve allegare appropriata documentazione comprovante quanto dichiarato, potendo utilizzare i seguenti documenti:
 - a) copia del/dei contratti di lavoro sottoscritti ed eventuali ulteriori documenti (es. dichiarazione del datore di lavoro, libretto del lavoro), dichiarazione/i in carta intestata sottoscritta/e dal rappresentante legale/direttore della società/cooperativa sociale o altro ente privato, idonei ad attestare l'attività lavorativa svolta, la tipologia e l'inquadramento contrattuale; la qualifica, le mansioni e/o le prestazioni svolte, e la durata (in anni, mesi, giorni) delle singole attività lavorative e complessiva;
 - b) copia di altri documenti ritenuti idonei ad attestare quanto dichiarato in Allegato C-1, ovvero la tipologia di attività lavorativa svolta, la data di inizio e fine e la durata complessiva.

La documentazione allegata deve essere, integrativa e coerente con quanto dichiarato in Allegato C-1 ed elencata nell'Allegato C-2.

All'allegato C- 1 **non** devono essere allegati il fascicolo previdenziale INPS, le dichiarazioni dei redditi di un lavoratore dipendente (es. CUD, Modello 740 – quadro C; Modello 730 – quadro C; Modello 101 fino al 1997) o la copia del Libretto di lavoro se non nei casi in cui riportino la qualifica contrattuale assimilabile all'attività svolta.

Attività lavorativa autonoma/libero professionale

Si tratta di un lavoro svolto in proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente che paga la prestazione o il servizio con un corrispettivo in denaro. Il lavoro autonomo può essere svolto in proprio come titolare di una partita iva o in qualità di socio di una società, ente o cooperativa. Nei casi in cui l'istante abbia svolto lavoro autonomo come prestazione d'opera senza essere socio di una società/cooperativa o titolare di una partita iva, sarà suo onere presentare la documentazione reddituale che possa dimostrare lo svolgimento di tale attività, la tipologia di attività svolta e la durata.

1. L'attestazione relativa all'attività **lavorativa autonoma/libero professionale** deve essere resa, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, come da **fac-simile Allegato D**.
2. Le attività lavorative autonome per essere valutate, debbono essere documentate, ed al fine di comprovare la tipologia di attività svolta², la continuità lavorativa³ e l'anzianità⁴, il richiedente deve allegare appropriata **ed esaustiva** documentazione, potendo utilizzando i seguenti documenti:
 - a) certificazione di attribuzione di partita I.V.A. riferita agli anni di attività dichiarata [D.P.C.M. 26.7.2011, art. 2, comma 4], con esplicitazione del "codice attività", indicante la classificazione/tipologia dell'attività svolta e lo storico variazioni;
 - b) dichiarazione dei redditi (740/UNICO) riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata [D.P.C.M. 26.7.2011, art. 2, comma 4, lett. b], **allegando solo i Quadri⁴ del modello della dichiarazione utili a comprovare la "natura del reddito"**, cioè la tipologia dell'attività svolta contrassegnata dal "codice attività"
 - c) eventuale copia di incarichi professionali sottoscritti o di contratti di collaborazione [D.P.C.M. 26.7.2011, art. 2, comma 4, lett. c]
 - d) visura storica/atto societario/statuto, dal quale si evinca l'oggetto e il codice attività della società/cooperativa, il ruolo/funzione assunto dall'istante e l'attività svolta dal richiedente presso la società/studio/cooperativa/altro ente di cui è socio o per cui lavora.
 - e) eventuali ulteriori documenti idonei a comprovare la tipologia dell'attività svolta, l'anzianità e la continuità dell'attività lavorativa svolta (esempio: la dichiarazione del rappresentante legale/direttore della società/cooperativa per cui si lavora, dichiarazione contenente la descrizione delle attività svolte e la durata, specificando la data di inizio e fine rapporto; le fatture dell'attività purchè intestate all'istante e indicante la tipologia dell'attività svolta)

I documenti indicati al punto a) e b) sono valevoli sia per attività autonoma individuale, sia per attività autonome svolte nell'ambito della propria ditta individuale o in qualità di soci o lavoratori di una società. I quadri del modello della dichiarazione dei redditi utili a comprovare la "natura del reddito" cambiano in base al regime fiscale impiegato e se la dichiarazione è dell'attività societaria anziché individuale. Nel primo caso (dichiarazione redditi di società), il "codice attività" non è presente nel Quadro richiesto (in genere Quadro RH). È quindi necessario che l'istante alleghi anche i documenti indicati ai punti e).

² La **tipologia di attività** svolta indica la "natura dell'attività lavorativa", cioè le mansioni, ovvero i compiti svolti che debbono essere assimilabili alle professioni sanitarie di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di Assistente sanitario, di Infermiere, di Infermiere Pediatrico o di Ostetrica/o. Nel lavoro autonomo la "tipologia" dell'attività è dimostrata dal **codice attività** che identifica l'attività/settore economico. Questo è contenuto nella certificazione di p.iva e in specifici Quadri dell'UNICO, la dichiarazione dei redditi degli autonomi

³ La **continuità lavorativa** è dimostrata da prestazioni lavorative non occasionali e consecutive l'una all'altra pur con periodi di intervallo

⁴ L'**anzianità lavorativa** è data dalla sommatoria della durata in anni, mesi e giorni delle singole attività assimilabili, ovvero dalla **durata complessiva dell'attività lavorativa**

⁴ **Quadri dell'UNICO che possono attestare la tipologia dell'attività svolta:**

a. **Quadro RE** per l'autonomo con p.iva. In caso di applicazione di regimi fiscali agevolati il Quadro RE può essere sostituito da: Quadro CM – regime dei minimi; Quadro RL – regime agevolato, o altri quadri

b. **Quadro RG**: indica il reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

d. **Quadro RF**: indica il reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria

e. **Quadro RK**: indica l'utile per le società s.n.c. o s.a.s. per ciascun socio.

f. **Quadro RH**: indica il reddito del socio nell'ambito della società ovvero esprime il dividendo tra i soci.

Il quadro RH e altri che non presentano il codice attività pur attestando la tipologia dell'attività, devono essere integrati dalla dichiarazione dell'amministratore/direttore sanitario della società.

In caso di p.iva associata a più codici attività, è onere dell'istante allegare ulteriore documentazione che possa dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa assimilabile alle professioni sanitarie di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di Assistente sanitario, di Infermiere, di Infermiere Pediatrico o di Ostetrica/o.

I predetti documenti devono essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:

- a) fotocopia semplice dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato C-2);
- b) copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso il richiedente abbia svolto attività lavorativa subordinata, sia alle dipendenze di datori di lavoro pubblico che privato, e abbia svolto attività lavorativa autonoma/libero professionale, dovrà compilare tutti i moduli per le attività corrispondenti.



DOMANDA
per ottenere il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie dell'Area della Prevenzione e dell'Area Infermieristica
ex art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i.
D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)



Spett.le Regione

MARCA DA BOLLO € 16,00

La /Il Sottoscritta/o, _____
(Nome e Cognome)

nata/o a _____ il | ____ | ____ | ____ |
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |

cell. _____

Indirizzo email _____

chiede l'avvio della procedura per il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo, al titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di:
(effettuare un'unica scelta barrando la casella d'interesse)

<input type="checkbox"/> TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (Decreto Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58) <input type="checkbox"/> ASSISTENTE SANITARIO - (Decreto Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 69)	Professioni Sanitarie della Prevenzione
<input type="checkbox"/> INFERMIERE - (Decreto Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n.739) <input type="checkbox"/> INFERMIERE PEDIATRICO - (Decreto Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 70) <input type="checkbox"/> OSTETRICA/O - (Decreto Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 740)	Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica

Ai predetti fini, sotto la propria responsabilità DICHIARA di essere in possesso del seguente titolo per il quale chiede il riconoscimento dell'equivalenza, il cui corso è stato autorizzato, e/o svolto presso codesta Regione:

(Indicare la denominazione del titolo)

conseguito entro il 17 marzo 1999, ovvero il | ____ | ____ | ____ | al termine del percorso formativo iniziato entro il 31 dicembre 1995, presso _____
(Denominazione dell'Istituto o dell'Ente formativo che ha rilasciato il titolo)

DICHIARA inoltre:

- di aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.
- di **NON** aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.

- di essere attualmente occupato e di svolgere la seguente attività: _____

presso: _____

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, ulteriori rispetto al titolo di cui chiede l'equivalenza:

- Diploma Scuola Media Diploma di Qualifica Professionale Attestato di Qualifica Professionale
 Diploma Scuola Superiore Dipl. Scuola Diretta a Fini Speciali Diploma Universitario Laurea
 Altro (spec.) _____

conseguito/i il _____ (in caso di possesso di più titoli, va inserita solo la data dell'ultimo titolo conseguito)

ALLEGA alla presente le dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà contenuti/e nell'avviso (Allegati A, B, ecc.) completamente compilate e, in aggiunta, include:

- la copia in carta semplice di un **valido documento d'identità** personale;
- un apposito **elenco**, datato e sottoscritto, riportante tutti i documenti e le autocertificazioni presentate.

DICHIARA di accettare tutte le indicazioni fornite nell'avviso, consapevole che qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni riportate dagli accertamenti che gli uffici sono titolati a svolgere, l'amministrazione disporrà l'applicazione delle norme penali previste e la decadenza da ogni beneficio, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

CHIEDE infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):

(scrivere in modo chiaro e leggibile)

DICHIARA di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all' art. 11 dell' avviso pubblico.

Data _____

Firma per presa visione di tutto quanto sopra dichiarato _____



Ministero della Salute

ALLEGATO A
Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il
TITOLO di cui si chiede l'EQUIVALENZA
RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI
UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA
DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)



La/il sottoscritta/o _____
(Nome e Cognome)

nata/o a _____ Prov. _____ il ____/____/_____
(Luogo di nascita)

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, **DICHIARA** di aver conseguito il seguente titolo di cui chiede il riconoscimento dell'equivalenza:

Denominazione del titolo: _____

- Tipologia del titolo :** Diploma di Qualifica Professionale Attestato di Qualifica Professionale
 Diploma di Scuola Superiore Dipl. Scuola Diretta a Fini Speciali Diploma Universitario Laurea
 Altro (specificare) _____

Denominazione Ente pubblico che ha autorizzato il corso:

(Es.: Ministero della Pubblica Istruzione, Università, Regione, Provincia, ULSS, Ospedale, ecc.)

Indicare per esteso i riferimenti dell'atto normativo/amministrativo di istituzione/autorizzazione:

(Es.: delibere regionali, decreti ministeriali, leggi, leggi regionali, D.P.R., D.M., atti citati, ecc.)

Eventuale numero di protocollo/repertorio o specificazioni riportate sul titolo:

Denominazione ente, università o struttura formativa che ha rilasciato il titolo:

(Es.: Università, Regione, Provincia, Scuola, Istituto, ULSS, Ospedale, ecc.)

Indirizzo sede: _____
(Comune, Provincia)

Data di conseguimento: |__|__|__| **Anno scolastico/accademico** _____

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma non va autenticata

La/il sottoscritta/o **allega alla presente la copia** del titolo stesso al fine di supportare le dichiarazioni di certificazione rese, e **dichiara** ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., che la copia del titolo è autentica e conforme all'originale.

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma non va autenticata



ALLEGATO B

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante il
CORSO DI FORMAZIONE
 RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI
 TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA
 DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)



La/il sottoscritta/o _____
 (Nome e Cognome)

nata/o a _____ Prov. _____ il ____/____/_____
 (Luogo di nascita)

DICHIARA

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.,

in relazione al titolo denominato: _____,

conseguito presso ente, struttura formativa, università denominato/a _____

_____ che il relativo percorso

formativo è stato svolto nel territorio di codesta Regione ed ha avuto una durata di anni:

1 2 3 4 5 per complessive ore: _____ così suddivise:

1° anno - ore totali: _____ di cui: - ore di formazione teorica: _____ - ore di formazione pratica: _____	2° anno - ore totali: _____ di cui: - ore di formazione teorica: _____ - ore di formazione pratica: _____
3° anno - ore totali: _____ di cui: - ore di formazione teorica: _____ - ore di formazione pratica: _____	4° anno - ore totali: _____ di cui: - ore di formazione teorica: _____ - ore di formazione pratica: _____
5° anno - ore totali: _____ di cui: - ore di formazione teorica: _____ - ore di formazione pratica: _____	

_____ **Data**

_____ **Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**

La firma non va autenticata

Qualora il titolo sia stato conseguito presso un ente formativo privato, la/il sottoscritta/o **allega copia** del programma del corso al fine di supportare le dichiarazioni di certificazione rese, e **dichiara** ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., che la copia è autentica e conforme all'originale.

_____ **Data**

_____ **Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**

La firma non va autenticata

**ALLEGATO C**

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante
ESPERIENZA LAVORATIVA SUBORDINATA c/o ENTE PUBBLICO
 RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI
 UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA
 DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)



La/il sottoscritta/o _____
(Nome e Cognome)

nata/o a _____ Prov. _____ il ____/____/_____
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale | _ _ _ _ _ |

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., **DICHIARA** di aver svolto/di svolgere la seguente attività lavorativa subordinata:

*(l'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la **Professione Sanitaria dell'area** per la quale si chiede l'equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011).*

N.B.: non può essere considerata "attività lavorativa" la prestazione resa a titolo gratuito/volontario, quella derivante dalla fruizione di una borsa di studio o la prestazione per la quale è previsto unicamente un rimborso spese o forfettari.

Ente Pubblico: _____

Sede (indirizzo): _____

Profilo Professionale: _____

Posizione Funzionale/Categoria: _____

Qualifica Funzionale/Profilo: _____

Tipologia contratto: Tempo determinato** Tempo indeterminato

Data inizio (gg/mm/aaaa) _____ Data termine (gg/mm/aaaa) _____

(In caso di rinnovi contrattuali a tempo determinato presso lo stesso Ente con medesimo profilo, indicare il periodo complessivo sottraendo dal conteggio il periodo di intervallo tra un contratto e l'altro)

Durata*: Tempo pieno, durata: _____ Tempo parziale _____ %, durata: _____
(anni - mesi) (anni - mesi)

Durata complessiva*: _____
(anni - mesi)

Ente Pubblico: _____

Sede (indirizzo): _____

Profilo Professionale: _____

Posizione Funzionale/Categoria: _____

Qualifica Funzionale/Profilo: _____

Tipologia contratto: Tempo determinato** Tempo indeterminato

Data inizio (gg/mm/aaaa) _____ Data termine (gg/mm/aaaa) _____

(In caso di rinnovi contrattuali a tempo determinato presso lo stesso Ente con medesimo profilo, indicare il periodo complessivo sottraendo dal conteggio il periodo di intervallo tra un contratto e l'altro)

** Con **Tempo determinato** si intendono tutte le tipologie contrattuali a termine, indipendentemente dalla tipologia (esempi: collaborazione, a chiamata, stagionale, sostituzione maternità ecc.).

* L'indicazione della **durata** (anche parziale, cioè part-time) è **obbligatoria**. Il calcolo deve essere effettuato in anni e mesi, considerando come mese intero periodi continuativi di frazioni superiori a quindici giorni. In caso di tempo parziale, la "durata" di ciascun contratto di lavoro deve tenere conto del conteggio effettuato in base alla percentuale e durata del periodo lavorativo in cui è stata svolta un'attività di durata parziale.

Durata*: Tempo pieno, durata: _____ Tempo parziale _____ %, durata: _____
(anni - mesi) (anni - mesi)

Durata complessiva*: _____
(anni - mesi)

Ente Pubblico: _____

Sede (indirizzo): _____

Profilo Professionale: _____

Posizione Funzionale/Categoria: _____

Qualifica Funzionale/Profilo: _____

Tipologia contratto: Tempo determinato** Tempo indeterminato

Data inizio (gg/mm/aaaa) _____ Data termine (gg/mm/aaaa) _____

(In caso di rinnovi contrattuali a tempo determinato presso lo stesso Ente con medesimo profilo, indicare il periodo complessivo sottraendo dal conteggio il periodo di intervallo tra un contratto e l'altro)

Durata*: Tempo pieno, durata: _____ Tempo parziale _____ %, durata: _____
(anni - mesi) (anni - mesi)

Durata complessiva*: _____
(anni - mesi)

Durata* complessiva esperienza lavorativa: _____

(anni - mesi)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente copia dei seguenti documenti e dichiara, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., che la copia di tali documenti è autentica e conforme all'originale:

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____

Il dichiarante prende atto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o produce e fa uso di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio conseguito in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma non va autenticata

Ente Privato: _____

Indirizzo sede legale _____

C.F. Ente | | | | | | | | | | | | | | | | | | e/o Partita IVA Ente | | | | | | | | | | | | | | | |

Tipologia contratto:

C.C.N.L. e settore _____ Inquadramento livello _____

 Tempo indeterminato Tempo determinato** del tipo: Continuativo; In sostituzione/A chiamata; Altro (specificare): _____

Qualifica _____ Mansione _____

Luogo di lavoro _____ Attività svolte _____

Data inizio (gg/mm/aaaa) _____ **Data termine** (gg/mm/aaaa) _____ (In caso di rinnovi contrattuali a tempo determinato presso lo stesso ente con medesimo profilo e contratto, indicare il periodo complessivo sottraendo dal conteggio della durata il periodo di intervallo tra un contratto e l'altro)

Durata* complessiva (anni - mesi) _____**Durata* complessiva esperienza lavorativa:** _____

(anni - mesi)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente copia dei seguenti documenti e dichiara, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., che la copia di tali documenti è autentica e conforme all'originale:

a) _____

b) _____

c) _____

d) _____

Il dichiarante prende atto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o produce e fa uso di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio conseguito in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Data_____
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma non va autenticata



ALLEGATO C-2
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante
DOCUMENTI ATTESTANTI L'ATTIVITA' LAVORATIVA PRIVATA
 RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI
 UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA
 DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)



Il/la sottoscritto/a _____
(Nome e Cognome)

nato/a a _____ Prov. _____ il ____/____/____
(Luogo di nascita)

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000 e s.m., **DICHIARA** che, al fine di comprovare le dichiarazioni di certificazione rese, le copie dei documenti allegati alla domanda relativi all'attività lavorativa svolta alle dipendenze di enti privati o autonomo/libero professionale, e di seguito elencati, sono autentici e conformi all'originale:

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____

_____ **Data**

_____ **Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**
La firma non va autenticata

Domicilio fiscale (*indirizzo*) _____

Attività svolta _____

Ruolo ricoperto _____

Inizio attività _____ Termine attività _____
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)Durata attività * (*escluse le eventuali interruzioni*): _____
(mesi/anni)

=====

Tipologia attività lavorativa:
 Libero professionale Impresa individuale Socio di società/ Cooperativa

Partita IVA | _ _ _ _ _ |

Codice Fiscale | _ _ _ _ _ |

Denominazione impresa/società/Cooperativa _____

Stato: in attività cessata altro (*spec.*) _____

Codice attività | _ _ _ _ _ | Descrizione codice attività _____

Domicilio fiscale (*indirizzo*) _____

Attività svolta _____

Ruolo assunto nell'ambito di una Società _____

Inizio attività _____ Termine attività _____
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)Durata attività * (*escluse le eventuali interruzioni*): _____
(mesi/anni)

=====

Durata* complessiva esperienza lavorativa autonoma: _____ <div style="text-align: right; font-size: small;">(anni - mesi)</div>

Il/la sottoscritto/a allega alla presente copie dei seguenti documenti e **dichiara**, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000 s.m.i. che la copia della documentazione allegata è autentica e conforme all'originale:

- a) _____
 b) _____
 c) _____
 d) _____

Il dichiarante prende atto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o produce e fa uso di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio conseguito in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma non va autenticata

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Ordinanza 6 luglio 2022 - n. 185

Ordinanza 6 luglio 2022 - n. 185

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

(omissis)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi da 1 a 6; 4, comma 2; 6; 10, commi 1, 2, lettere b), b1), b2), e 3; 11; 12, comma 4; 13, comma 1, lettera h); 15, comma 1, lettera a), e 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, recante «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8-12 giugno 2020, depositato in cancelleria il 12 giugno 2020, iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Visti l'atto di costituzione della Regione Lombardia, nonché gli atti di intervento di Enel Produzione s.p.a. e Enel Green Power Italia s.r.l.;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 il Giudice ratore Nicolò Zanon;

deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2022.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, commi da 1 a 6; 4, comma 2; 6; 10, commi 1, 2, lettere b), b1), b2), e 3; 11; 12, comma 4; 13, comma 1, lettera h); 15, comma 1, lettera a), e 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, recante «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12», in riferimento agli artt. 9, 42, 43 e 117, secondo comma, lettere f) e s), e terzo comma, della Costituzione, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»;

che, l'art. 2, commi da 1 al 6 della legge regionale impugnata, nel disciplinare la proprietà ed il godimento dei beni indicati all'art. 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), pertinenti a grandi derivazioni idroelettriche, stabilisce l'appartenenza al patrimonio regionale delle cosiddette «opere bagnate» e regola inoltre l'acquisizione regionale di diversi beni, necessari per l'assegnazione della relativa concessione;

che, in tal modo, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, sarebbero violati l'art. 12, comma 1-ter, del d.lgs. n. 79 del 1999 e l'art. 25 del r.d.n. 1775 del 1933, secondo cui il legislatore regionale può, rispettivamente, disciplinare le sole modalità e procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e prevedere il passaggio di proprietà alla Regione senza diritto al compenso per una serie più limitata di beni;

che da ciò deriverebbe, secondo il ricorrente, una violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale oggetto di ricorso, resta a carico del concessionario uscente, senza che gli sia riconosciuto alcun indennizzo, la realizzazione di interventi di manutenzione, necessari per la sicurezza, fino alla scadenza del termine per il subentro del nuovo concessionario;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, questa previsione si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali di

cui all'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 e all'art. 26 del r.d.n. 1775 del 1933, giacché le suddette norme, da un lato, non prevedono che tali oneri possano essere addossati agli operatori, e, dall'altro, stabiliscono che la manutenzione straordinaria posta in essere dal concessionario nell'ultimo quinquennio sia a carico dello Stato;

che, pertanto, la Regione avrebbe esorbitato dai limiti fissati dalle norme statali interposte inerenti alla materia, di competenza legislativa concorrente, «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», con conseguente lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost.;

che la Regione avrebbe altresì posto in essere una violazione degli artt. 42 e 43 Cost., in forza dei quali la legge deve riconoscere un indennizzo ai privati che subiscano, anche attraverso l'imposizione di obblighi, limitazioni nella disponibilità o nell'utilizzo di beni di loro proprietà o comunque necessari per lo svolgimento di una attività di impresa;

che l'art. 10, comma 1, della legge regionale impugnata demanda ad un regolamento regionale la disciplina della procedura per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, compresa quella del procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati;

che, secondo il principio stabilito dall'art. 12, comma 1-ter, del d.lgs. n. 79 del 1999, le Regioni sono chiamate a regolare con legge le modalità e le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni;

che, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la descritta disposizione si porrebbe dunque in contrasto con la riserva di legge posta dal legislatore statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», con ulteriore pregiudizio all'art. 117, terzo comma, Cost.;

che l'art. 10, commi 1, 2, lettere b), b1) e b2) e 3, della legge regionale investita dal ricorso, prevedendo che il procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati si articola in più fasi, separa quella in cui è collocata la proposta progettuale dalla successiva di verifica di impatto ambientale e di incidenza su siti di rilevanza comunitaria del progetto selezionato;

che, in base a questa disposizione, solo la seconda delle fasi indicate si svolge tramite conferenza dei servizi, con conseguente esclusione dalla procedura di scelta del progetto di ogni amministrazione centrale o locale interessata;

che, secondo il ricorrente, tale disciplina si porrebbe in contrasto con il principio del procedimento unico stabilito dall'art. 12, comma 1-ter, lettera m) del d.lgs. n. 79 del 1999 e col disposto dell'art. 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12;

che la Regione avrebbe dunque posto in essere una violazione dei principi fondamentali fissati con legge statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», la cui disciplina è riservata allo Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost.;

che gli artt. 4, comma 2, 6, 10, comma 3, 12, comma 4 e 15, comma 1, lettera a) della legge regionale impugnata - senza definire precise ed adeguate direttive per il relativo adempimento - rimettono alla Giunta regionale i compiti di stipulare intese per le derivazioni di rilievo interregionale (art. 4, comma 2), di approntare con regolamento regionale la disciplina delle procedure di valutazione dell'interesse pubblico al diverso uso delle acque (art. 6), di disciplinare la partecipazione dello Stato alla conferenza dei servizi finalizzata alle autorizzazioni necessarie per il progetto di concessione (art. 10, comma 3), di introdurre nei bandi requisiti aggiuntivi per i soggetti partecipanti alla procedura (art. 12, comma 4), di deliberare in merito a specifici obblighi e vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio (art. 15, comma 1, lettera a);

che, anche in tal caso, secondo l'art. 12, comma 1-ter, del d.lgs. n. 79 del 1999, le Regioni sono chiamate a regolare con legge le modalità e le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni;

che, ad avviso del ricorrente, risulterebbero pertanto violati l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui demanda allo Stato, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», la determinazione dei principi fondamentali, tra cui la previsione di una riserva di legge regionale, nonché gli artt. 14 e 28 della legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1 (Statuto d'autonomia della Lombardia), che individuano la Giunta regionale quale organo esecutivo ed affidano la potestà legislativa della Regione esclusivamente al Consiglio regionale;

che gli artt. 6, 11, 13, comma 1, lettera h) e 17, comma 1, della legge regionale impugnata rimettono alla Giunta regionale il compito di definire gli obiettivi minimi da perseguire mediante

interventi di conservazione e miglioramento ambientale, secondo quanto previsto dal piano regionale di tutela delle acque, dal piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, ovvero dalla pianificazione di bacino provinciale più specifica, ove esistente, non prescrivendo anche la considerazione del piano paesaggistico, pur in presenza di norme statali che stabiliscono la rilevanza ope legis quali beni di interesse paesaggistico dei bacini e dei corsi d'acqua;

che, pertanto, secondo il ricorrente, sarebbero di nuovo violati il principio stabilito dall'art. 12, comma 1-ter, del d.lgs. n. 79 del 1999, secondo cui le Regioni sono tenute a regolare con legge le modalità e le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni, nonché i principi di cui agli artt. 132 (recte: 135), 142, comma 1, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in tema di piano paesaggistico;

che, in base alla prospettazione del ricorrente, tali disposizioni regionali si porrebbero in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

che le disposizioni regionali impugnate si porrebbero altresì in contrasto con l'art. 9 Cost., che impone la tutela del paesaggio, nonché con gli artt. 42 e 43 Cost.;

che, con atto depositato il 20 luglio 2020, si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo che venga dichiarata la inammissibilità e non fondatezza delle questioni;

che il 21 luglio 2020 hanno depositato unico atto di intervento Enel Produzione spa e Enel Green Power Italia srl, che hanno chiesto di dichiarare ammissibile l'intervento e, aderendo alla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, di dichiarare costituzionalmente illegittime le norme impugnate;

che Elettricità Futura - Unione delle imprese elettriche italiane e Utilitalia, in qualità di amici curiae, hanno presentato un'opinione scritta, ammessa con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente *ratione temporis*.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi da 1 a 6; 4, comma 2; 6; 10, commi 1, 2, lettere b), b1), b2), e 3; 11; 12, comma 4; 13, comma l, lettera h); 15, comma l, lettera a), e 17, comma l, della legge della Regione Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, recante «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12», in riferimento agli artt. 9, 42, 43 e 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma della Costituzione, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»;

che, previa delibera del Consiglio dei ministri, il ricorrente, con atto depositato in data 12 gennaio 2022, ha rinunciato al ricorso;

che la Regione Lombardia, con atto depositato in data 4 febbraio 2022, ha accettato tale rinuncia;

che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente *ratione temporis*, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2022.

Il presidente: Giuliano Amato
Il redattore: Nicolò Zanon
Il cancelliere: Igor Di Bernardini

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2022

Il Cancelliere
Igor Di Bernardini